



Servizi Comunali SpA

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Registro dei Decreti numero 05/2017 del 11/12/2017

OGGETTO: adozione “Regolamento per la definizione di un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” (artt. 6 e 14 d.lgs. n.175/2016)

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di dicembre

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 12 settembre 2016 di nomina ad Amministratore Unico;


Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del “Regolamento Iter dei provvedimenti Amministrativi”, l'Amministratore Unico adotta i regolamenti della Società;
- l'art. 6 del d.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica“, così come modificato dal decreto correttivo d.lgs. 16/06/2017 n. 100 (G.U. n. 147 del 26/06/2017) dispone che le società a controllo pubblico devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

Approvato il testo del “Regolamento per la definizione di un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” dal Comitato Unitario per il Controllo Analogico in data 06 dicembre 2017 e dall'Assemblea degli Azionisti del 06 dicembre 2017;

DECRETA

- 1) di adottare il “Regolamento per la definizione di un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” approvato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogico in data 06 dicembre 2017 e dall'Assemblea degli Azionisti del 06 dicembre 2017, regolamento si allega al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto e del regolamento suddetto sul sito istituzionale della società, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dott. Alen Prestini)



Servizi Comunali SpA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

(AI SENSI DELL'ART. 6, C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. N. 175/2016)

Approvato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogico nella sua seduta del 06/12/2017

Approvato dall'Assemblea degli Azionisti nella sua seduta del 06/12/2017

Adottato dall'Amministratore Unico con decreto n. 05 del 11/12/2017

Capitale Sociale € 9.372.090,00 i.v.
Iscrizione RI di Bg, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160
Sede legale 24067 SARNICO (BG) Via Suardo n. 14A
Tel. 035.914122 Fax 035.914618 – info@servizicomunali.it



Servizi Comunali SpA

Sommario

Finalità	3
Previsioni normative e dovere degli Organi Sociali	3
La soglia di allarme	4
Compiti degli Organi Sociali	5

Finalità

Il presente regolamento disciplina l'applicazione alla Servizi Comunali S.p.A. di uno specifico "programma di valutazione del rischio di crisi aziendale", come previsto al comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 175/2016 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica).

La Società ritiene che la previsione normativa non sia quella di configurare un sistema strutturato di risk management in senso proprio, ma che richieda invece un monitoraggio sintetico e periodico del rischio di crisi di impresa, individuando degli indicatori che abbiano valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della Società.

Previsioni normative e dovere degli Organi Sociali

L'art. 6, c. 2 del D. Lgs. 175/2016 e l'art. 14, c. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.175/2016 in sostanza prevedono la centralità, nel programma di valutazione del rischio, dell'individuazione e del monitoraggio di un gruppo di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale.

In caso di segnalazione positiva, l'organo di amministrazione della società Servizi Comunali S.p.A. è demandato ad affrontare e risolvere tale criticità adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento" (art. 14, c.2 D.Lgs.n.175/2016).

È altresì chiaro che l'inerzia dell'organo di amministrazione della Società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli organi di controllo, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 "Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate".

In caso di inerzia dell'organo di amministrazione è dovere dell'organo di controllo convocare l'Assemblea per informare i soci delle risultanze del Programma.



Servizi Comunalì SpA

Scopo del presente Regolamento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno degli azionisti e della loro società, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Si individuano, pertanto, gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare "soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2, 3 e 4 che precisano:

"2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5".

La soglia di allarme

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società Servizi Comunalì S.p.A., meritevole quindi di approfondimento.

Capitale Sociale € 9.372.090,00 i.v.

Iscrizione RI di Bg, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02546290160

Sede legale 24067 SARNICO (BG) Via Suardo n. 14A

Tel. 035.914122 Fax 035.914618 – info@servizicomunalì.it

Tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e dei loro termini di pagamento.

Si ha una "soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1	Gestione operativa della società negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B)	SI NO
2	Perdite d'esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%	SI NO
3	Relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresenta dubbi di continuità aziendale	SI NO
4	Indice di struttura finanziaria (rapporto tra patrimonio netto più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato) inferiore a 0,90	SI NO
5	Indice di disponibilità finanziaria (rapporto tra attività correnti e passività correnti) inferiore a 0,90	SI NO
6	Peso degli oneri finanziari (oneri finanziari sui ricavi delle vendite e delle prestazioni voce A)1 del CE), superiore al 5%	SI NO
7	Indici di durata dei crediti commerciali (crediti verso clienti/ricavi di cui alla voce A1 del CE x numero giorni del periodo) superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% del totale attivo dello stato patrimoniale	SI NO
8	Indici di durata dei debiti commerciali (debiti verso fornitori/costi di cui alle voci B6, B7 e B8 del CE x numero giorni del periodo) superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% del totale passivo dello stato patrimoniale	SI NO

Compiti degli Organi Sociali

L'organo di amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'organo di controllo e alla società di revisione, se incaricata.



Servizi Comunali SpA

L'organo di controllo, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualificano una "soglia di allarme".

Ove si verifichi anche una sola situazione di soglia di allarme l'organo amministrativo convoca senza indugio l'assemblea degli azionisti per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In sede assembleare, gli azionisti esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2.

Entro i due mesi successivi l'organo amministrativo predispone tale piano di risanamento e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.